REGOLAMENTO (CEE) N. 900/73 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1973

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere al Ruanda a titolo di aiuto comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (3), firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo d'aiuto alimentare (4), prevede che siano messe a disposizione del Ruanda 750 tonnellate di latte scremato in polvere ;

considerando che il suddetto regolamento prevede all'articolo 3, paragrafo 1, rispettivamente lettera b) e lettera c), il versamento di una somma che copra le spese di fornitura alla fase cif nonché di un importo che copra le spese di inoltro dalla fase cif fino al luogo di destinazione ; che il livello di tali spese deve essere determinato secondo la procedura di gara ; che deve prevedersi che l'organismo d'intervento, incaricato della fornitura in oggetto, indica tale gara ;

considerando che, tenuto conto delle scorte di cui dispongono gli organismi d'intervento e della situazione del mercato del latte scremato in polvere, il quantitativo in oggetto può essere messo a disposizione del Ruanda dall'organismo d'intervento belga ;

considerando che è necessario designare i depositi dai quali tale quantitativo sarà ritirato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/72 si procede alla fornitura di 750 tonnellate di latte scremato in polvere che è stato oggetto delle misure d'intervento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68, proveniente dalle scorte dell'organismo d'intervento belga, con destinazione Kigali (Ruanda).

2. Il latte scremato in polvere soddisfa, per quanto riguarda le qualità e l'imballaggio, alle condizioni fissate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'amasso pubblico del latte scremato in polvere (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2267/72 (6).

L'imballaggio del latte scremato in polvere deve recare un'iscrizione che indica in lettere di almeno 1 cm di altezza :

« Lait écrémé en poudre / Don de la Communauté économique européenne au Ruanda ».

Articolo 2

1. La fornitura del latte scremato in polvere si effettua dopo il 30 aprile 1973 e prima del 16 maggio 1973.

2. Il latte scremato in polvere è ritirato nei depositi l'elenco dei quali è indicato nell'allegato.

Articolo 3

L'organismo d'intervento belga indice una gara per determinare, alle condizioni meno onerose, l'indennità concernente le spese di fornitura dal deposito dell'organismo d'intervento fino al luogo di destinazione.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento garantisce un controllo efficace affinché il latte scremato in polvere messo a disposizione sia effettivamente consegnato nel luogo di destinazione.

2. Esso comunica, al più presto possibile, alla Commissione nome, ragione sociale e indirizzo della ditta dichiarata aggiudicataria nonché l'indennità di cui all'articolo 3.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 28.
(5) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(6) GU n. L 244 del 27. 10. 1972, pag. 22.

Articolo 5

Il Regno del Belgio :

1. fa pervenire al paese beneficiario, nel più breve termine dopo che la merce ha lasciato il porto d'imbarco, una comunicazione indicante la data di carico, il quantitativo e la qualità della merce constatati all'imbarco, il porto di sbarco e il mezzo o i mezzi di trasporto terrestre utilizzati per l'inoltro della merce fino al luogo di consegna ;
2. informa il paese beneficiario della data presunta di arrivo della merce al luogo di consegna almeno 10 giorni franchi prima di tale data ;
3. informa almeno due giorni prima il paese beneficiario della data probabile dell'arrivo della merce al luogo di consegna.

Articolo 6

Nessuna restituzione né importo compensativo è concesso al latte scremato in polvere fornito in virtù del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Lista dei depositi

S.V. Comelco, Brug Zuid 16,

9880 Aalter